

## Delitto, pena e giustizia presso i Somali del Benadir

Le consuetudini penali dei Somali del Benadir, per quanto ormai volgano a rapida evoluzione, rivelano tratti arcaici interessantissimi, come le forme tipiche della vendetta di sangue e della razzia, ed offrono campo ad alcune notevoli osservazioni. La cerchia ancora larga delle persone, da cui o contro cui si può esercitare la vendetta, dimostra la fase assolutamente primitiva in cui l'istituto permane e si svolge ancor oggi. Tranne gli atti di ostilità degli estranei contro il gruppo non si ha il concetto di reati gravi che ledano gli interessi della collettività o l'ordine pubblico ed importino, quindi, una sanzione da parte dei capi o dell'assemblea, indipendentemente dalla richiesta dell'offeso o dei suoi. La giustizia punitiva si trova così in una fase embrionale: l'azione penale non appare agli indigeni che come azione eminentemente privata. Vera e propria pena, a parte quella capitale, non può essere considerata che l'altra inflitta ai ladri per quanto, anche per questo lato, la mutilazione del reo non ne rappresenti che una degenerazione.

La vendetta, assoluta com'è ed arbitraria ed a carattere collettivo, non è che una reazione, un istinto primitivo. Manca il concetto di una pena che suoni emenda o castigo pel reo indipendentemente dal risarcimento del danno: tutto si riduce ad un compenso ed il pagamento della composizione estingue ogni azione e lava qualunque offesa (1). Il procedimento civile si unisce così e confonde col procedimento penale: il leso esercita solo in via sussidiaria, direi quasi inconsapevolmente, l'azione penale; non mira, anche nei delitti maggiori, che alla soddisfazione pecuniaria. Nelle consuetudini non si ha riguardo che agli elementi obiettivi del reato, all'effetto derivato dall'omicidio, dalle lesioni personali; manca, in massima parte, la valutazione degli elementi subiettivi, l'esame dell'imputabilità. La repressione disordinata di alcuni

(1) Ciò spiega il vecchio ritornello, ormai illanguidito per lenta opera di persuasione, degli assessori indigeni al giudice bianco in Corte di assise: « Se il reo ha pagato il compenso, la *dijah*, perchè lo condanni al carcere? ».

delitti, la misura tenue della composizione per taluni altri, l'assoluta mancanza di riprovazione morale per determinati reati, illuminano qui, più che altrove, certi lati oscuri della coscienza indigena.

\* \* \*

L'omicidio (1) presso i Somali (2) deriva in massima parte da un istituto ancor tenacemente radicato: quello della vendetta di sangue (3), nato un tempo dall'istinto disordinato dell'uomo e disciplinato poscia dalle consuetudini, che trovano la loro base, oltre che nel sentimento della difesa, nelle disposizioni coraniche del taglione (4). La consumazione di un omicidio pone subito la *cabila*, alla quale apparteneva il morto, di fronte a quella dell'uccisore: ciò in rappresentanza della famiglia dell'ucciso. Si ha quindi, così come un tempo è avvenuto tra i componenti la stirpe primitiva, una specie d'immediata ostilità che ricorda in modo molto preciso la faida medievale.

Nel gruppo chiuso della *cabila* o del *rer* il carattere precipuo è quello di una stretta solidarietà dei membri fra di loro in modo da formare tutt'uno: solidarietà tale che il gruppo etnico costituisce una specie di assicurazione vicendevole della pace e della difesa. I singoli componenti si garantiscono reciprocamente l'amicizia: vivranno insieme d'accordo, insieme respingeranno le offese. L'individuo così sparisce, si confonde nella collettività della quale fa parte: se un'offesa vien fatta ad uno dei membri, ecco che il gruppo insorge ed interviene con lui per ottenere la dovuta riparazione dall'offensore e dall'altro gruppo. È il sistema dell'autodifesa o della difesa privata, ma di una difesa violenta che ha veste di rappresaglia, di vendetta. Si tratta presso i Somali di una consuetudine molto tenace tanto che, solo con lunghi sforzi e con adatta repressione, si è riuscito a persuaderli, per quanto è possibile, di discostarsene. Giova notare però che per i Somali la reazione collettiva non è più un puro

(1) In somalo *dill*; il suicidio, raro fra i Somali, è detto *iss dill*. Dati gli elementi sostanziali e comuni anche alle altre forme di omicidio qui se ne studia la forma tipica della vendetta di sangue: le osservazioni fatte per essa riflettono anche gli omicidii che non ne traggono direttamente origine.

(2) Giova notare che questo studio riguarda esclusivamente le consuetudini dei Somali del sud, delle popolazioni della costa del Benadir e dell'interno.

(3) In somalo *dahr*.

(4) Cfr. Corano, sūra XVI, v. 128; sūra II, v. 175.

fatto ma per essi la vendetta si muove e si svolge entro forme determinate, regolate con vero carattere di costume: esercitandola seguono un'usanza ben definita, applicano all'infuori di organi statuali, che fino a qualche tempo fa non esistevano affatto, una giustizia indistinta ed indifferenziata.

L'omicidio del libero viene vendicato con un altro omicidio. La vendetta è a carico soprattutto dei parenti dell'ucciso ma, data la grande solidarietà che esiste nel gruppo, si estende a tutti i componenti di esso; alla vendetta non prendono parte le donne. Avvenuto un omicidio in persona di un individuo della *cabila* o del *rer* d'ordinario viene radunata un'assemblea in cui si prospetta il caso e si esamina come e quando il nuovo omicidio debba essere consumato. Un tempo era molto difficile che prevalessesse l'idea di rinunciare alla vendetta, essendo vivissimo nel gruppo il bisogno di garentirne, anche con un altro reato, la sicurezza, inferendo all'avversario il danno ch'egli aveva poco prima arrecato. All'assemblea prendono parte i più anziani ed i giovani della *cabila*: alcuni di essi, i più animosi, riuniti in gruppo, più o meno numeroso a seconda del bisogno e della forza della *cabila* avversaria, s'incaricano di compiere la vendetta. Ma — ed è qui uno dei lati più caratteristici di tale istituto — non verrà colpito l'uccisore perchè molte volte è perfino ignorato dai suoi nemici. Sarà colpito quel componente della stirpe nemica che essi avranno per primo incontrato. Di solito non s'infierisce contro il nemico ucciso ma, quando si tratta di gruppi tenacemente nemici e che si colpiscono con successive vendette, non è raro il caso che il morto venga straziato, d'ordinario col taglio della gola ma talvolta anche in più grave modo. All'ucciso è tolto il *tob* (abito), che tutto insanguinato vien poscia recato in trionfo dagli uccisori al proprio villaggio in prova della consumazione della vendetta. Talora, particolare molto importante, gli uccisori sogliono segnare in terra accanto al caduto il segno di riconoscimento della *cabila* alla quale appartengono; così i *darâwîs* (1)\* tracciano una linea dritta attraversata da due altre. Nè, con ciò, la partita si chiude, perchè il gruppo, al quale appartiene il nuovo caduto, cercherà subito l'occasione propizia per compiere una successiva vendetta. Così la lotta si prolunga indefinitamente fin quando uno dei gruppi contendenti non ne rimanga quasi

(1) Così oggi sono detti i ribelli all'autorità del *Serkâl*.

sterminato. Qui non si citano esempi ma basta ricordare che tali usanze sono durate fino a pochi anni fa e si manifestano ancor oggi con casi sporadici (1).

Il regime primitivo si è tuttavia mitigato e trasformato col tempo in un altro istituto. Se il sangue versato desta la vendetta, ecco che si viene all'esaurimento delle parti contendenti, ad un'assoluta mancanza di pace. Di qui la necessità, chiara anche agl'indigeni, di sostituire un diverso sistema: quello delle composizioni. All'offesa, all'ostilità segue il trattato: i due gruppi, o meglio gli anziani di essi, si adunano, si pongono in un giudizio di pace e stabiliscono insieme che la vendetta sia riscattata col pagamento di un compenso, del prezzo del sangue (2).

Questo compenso, che un tempo era stabilito liberamente dagli interessati e poteva essere negato dalla *cabila* dell'uccisore o rifiutato da quella dell'ucciso, continuandosi così la lotta, fu più tardi fissato con norme precise. Le assemblee dei capi in cui il fatto viene vagliato nelle più piccole circostanze, senza che per altro influisca sul giudizio che esso sia stato compiuto con premeditazione o per colpa (3) od avvelenando le armi (4), fissano, secondo il più rigido dettame, il compenso e la decisione ha forma e veste di vero giudizio: ciò che dai capi è stabilito dev'essere eseguito. Così ciò a cui nelle leggi barbariche si dava un tempo nome di guidrigildo oggi per i Somali è la *dijah*, cioè la somma di denaro od il numero di capi di bestiame pagato alla *cabila* dell'ucciso, mediante il quale il colpevole ed il suo gruppo si sottraggono alla pena del taglione.

Il componimento dell'omicidio comprende sempre due atti. In primo luogo si ha la domanda di conciliazione; in secondo il pagamento del compenso e la conseguente pace. Avvenuto un omicidio, se la *cabila* dell'uccisore desidera la pace manda alcuni intermediari ai notabili del gruppo avversario con un dono che di solito consiste in un bue od in

(1) Or fanno pochi anni in uno *scir* tenuto dal Governo ad Audegle si dovettero vagliare e comporre ben quarantadue vendette di sangue!

(2) In arabo *dijah*; in somalo, meno usato, *makdi*.

(3) Il compenso è dovuto anche da chi è ritenuto, secondo le consuetudini, pienamente irresponsabile: cioè da chi ha agito nello stato di ubbriachezza. Fra alcuni gruppi di indigeni, massime fra i Vagoscia, è invalsa l'abitudine di ubbriacarsi bevendo miele fermentato o *bio bar*, cioè acqua del *bar*, della palma *dum* che cresce sulle rive del Giuba.

(4) I Somali usano avvelenare le frecce con l'*uabaio*, sostanza estratta dal succo delle radici di un albero.

alcune capre o pecore e qualche volta, ma di rado, in un *tob*. Questo dono ha un nome (1) che nelle consuetudini ha preso il significato ideale di armistizio, perdono, domanda. Il dono può essere rifiutato ed in tal caso continua ancor più aspra la lotta; se è invece accettato e si tratta di un capo di bestiame questo viene ucciso e mangiato sul posto dai notabili dei due gruppi; se, come si è detto, qualche volta si tratta di un *tob* esso viene ritirato dal più anziano dei capi. Al banchetto segue il tradizionale *bun* (caffè) e la discussione sull'ammontare della *dijah*. È difficile, tranne il caso di antichi odî, che il dono non sia accettato, ma a ciò basta anche il solo dissenso di uno degli anziani. Offerto il *semén* ed accettato e talvolta anche restituito, a dimostrar più completo perdono, ne vien sempre di conseguenza che la questione sarà risolta col pagamento del compenso. Si ha così la conclusione della pace (2) e la determinazione della *dijah*. Ciò avviene quando la contesa si svolge fra gruppi differenti; nella stessa *cabila* il dono è accettato da colui al quale è stata fatta l'offerta di pace e viene di solito consumato da entrambe le parti.

A risolvere definitivamente la questione occorre il pagamento del compenso, che quasi sempre deve avvenire in un termine brevissimo: il ritardo riapre la questione fra le due parti con una successiva vendetta. L'ammontare della *dijah* è molto vario e differisce nelle consuetudini a seconda della persona e della potenza del gruppo al quale l'offeso appartiene; di solito essa consiste per ogni *cabila* in una tariffa obbligatoria. Così per i Bimal la *dijah* di un uomo, vecchio o bambino, è di duecentocinquanta talleri; per una donna — si noti il lato quasi barbarico della composizione — è della metà; per uno schiavo non esiste la *dijah* ma un compenso per risarcimento di danni al padrone. Dopo la estensione del nostro effettivo dominio su tutta la regione, la composizione è ormai stabilita in una cifra fissa ragguagliando le cento tradizionali cammelle al valore di due talleri ognuna. La *dijah* è così ri-

(1) In somâlo *semén* o *somén* e più di rado *sahbén*. Si noti che letteralmente *sahbén* vuol dire « pecora » ed il significato posteriore di « perdono, ecc. » è dovuto appunto all'uso di portare una pecora per chieder la pace. *Semén* tipico è una pecora che non sia stata ancora fecondata. Giova qui notare che se intermediari sono dei santoni essi non portano mai come *semén* una pecora od altro ma la corona della preghiera, che mettono al collo dell'offeso, se si tratta di lieve reato, od un testo del Corano se il delitto è più grave.

(2) In somâlo *heséts* o *nabâd*: l'accordo preventivo è detto *muslah*.

dotta per l'uomo, qualunque sia l'età, a duecento talleri (= 278 rupie italiane) mentre è rimasta per la donna — e non si riesce a giustificare questa differenza — determinata nella metà e cioè in cento talleri. Però questa tariffa obbligatoria per i responsabili di omicidio non è ancora completamente diffusa e talvolta, a seconda dei gruppi in cui il reato è avvenuto, l'ammontare varia ma di poco (1).

Il diritto di vendetta non si prescrive col decorso del tempo e rimane sempre vivo per quanta distanza possa essere trascorsa: comunemente però la vendetta viene esercitata in un termine brevissimo. Occorre tener molto conto di questo particolare, perchè spesso accade che qualora tardi, anche da parte dell'autorità, la definizione di una questione di sangue, la successiva vendetta viene subito compiuta, dato per questa parte il geloso punto di onore di ciascuna *cabila*. La morte del colpevole non estingue in alcun modo il diritto alla vendetta: ciò dimostra chiaramente come la fase della responsabilità collettiva non sia stata nelle consuetudini oltrepassata.

Il concorso del *rer* o della famiglia dell'ucciso e dell'omicida nella vendetta, nella ripartizione e nel pagamento della *dijah* è vario. Come si è detto avanti sono tenuti precipuamente alla vendetta i più prossimi parenti dell'ucciso ma vi prendono parte anche altri membri della *cabila*, perfino quelli che meno vi avrebbero interesse, come gli schiavi e gli estranei aggregati, cioè gli *arifa*, i quali ultimi, se hanno tale obbligo passivo, godono però, per un dovere considerato come sacro, di un diritto alla protezione e quindi alla vendetta. Anche da questo lato scorgesi l'eminente carattere collettivo della reazione. Al riparto della *dijah* hanno diritto a concorrere soltanto i parenti dell'ucciso e la divisione avviene secondo le norme legali stabilite per le successioni; spesso però accade che, nella ripartizione, metà della *dijah* vada ai parenti dell'ucciso e metà alla loro *cabila*. Quanto al concorso nel pagamento le norme legali che stabiliscono ch'esso, nel caso di omicidio volontario, è a carico esclusivo del responsabile non sono seguite dalle usanze, in base alle quali invece, qualora i beni del reo non sieno sufficienti, l'onere incombe a tutti i componenti il gruppo e sono i notabili che deter-

(1) Per quanto, pagata la *dijah*, il colpevole rimanga sottratto ad ogni pena legale, il giudice potrebbe, secondo gli ortodossi, condannarlo ad una pena correzionale. Questo sistema però non è stato mai seguito nelle usanze somâle.

minano quanto in bestiame od in denaro ciascun capo di famiglia deve, a seconda dei propri mezzi, conferire. Se per avventura l'omicida è una donna maritata, deve contribuire al pagamento oltre la parentela del marito anche la parentela paterna della moglie: per lo schiavo risponde il padrone. Giova notare che in nessun caso vige la consegna nossale del colpevole alla *cabila* nemica, preferendo invece il gruppo assumere intera la responsabilità per la questione di sangue.

A questo punto bisogna ricordare che tutte le usanze sovraindicate hanno vigore soltanto quando si tratti di una questione di sangue in cui responsabile ed offeso siano di differenti gruppi. Se invece — e l'uso per questo lato è dappertutto uniforme — uccisore ed ucciso appartengono alla stessa *cabila* od allo stesso *rer* non si fa luogo alla vendetta ma tutto vien definito col pagamento della *dijah* ed i capi si limitano in questi casi, come del resto in tutti gli altri, al sequestro del bestiame del colpevole. Questi, commesso il delitto, si dà alla fuga e rimane lontano dal paese; dopo qualche tempo ritorna ed offre il *semén* ai parenti dell'ucciso per ottenere il perdono. La pace d'ordinario viene fatta e l'omicida vien condannato dai notabili a pagare un determinato numero di capi di bestiame, talvolta inferiore al vero ammontare della *dijah*, alla famiglia dell'ucciso (1).

Diversamente accade per i reati di sangue commessi nell'interno della famiglia: per essi, di solito, non si fa luogo nè a vendetta nè a pagamento di *dijah*. In questo caso responsabile ed offeso sono così intimamente legati che qualsiasi pena indebolirebbe viepiù l'ente nel quale il fatto è avvenuto; non si ha pertanto che una semplice sanzione morale. Per quanto assai di rado, talvolta avviene che la *dijah* in bestiame sia, col consenso degli offesi, pagata a poco a poco ma, se il patto non è osservato, la conseguenza che col compenso si voleva evitare risorge

(1) Vera e propria consegna nossale del colpevole, nell'interno del gruppo, si aveva solo nelle consuetudini degli Elai. Presso costoro, se i parenti del morto rifiutavano il perdono, l'uccisore veniva loro consegnato ed essi lo conducevano in un luogo a ciò prestabilito sul *bur*, accanto Hacaba, dove il parente più prossimo dell'ucciso o, se era una donna, un suo incaricato lo finiva colpendolo con la stessa arma e nello stesso modo che quegli aveva fatto. Altra usanza propria degli Elai era questa: che mentre l'omicida, per una specie di diritto d'asilo, se ne stava nella capanna di uno dei santoni Walamoga o Seh Mumin, gli anziani del gruppo si recavano a casa sua e per parecchi giorni vi banchettavano, uccidendo il bestiame, vuotando le buche di dura ecc. Eran soliti dire in questi casi che la produzione del campo degli Elai era matura: *ber Elai acardei*.

ed in vendetta dell'ucciso uno dei membri della *cabila* avversaria incorre, alla prima occasione, nella morte.

Un particolare caratteristico offre l'omicidio commesso dal padrone in persona dello schiavo. In questo caso si dovrebbe, per consuetudine, pagare al padrone non la *dijah* ma un compenso per risarcimento del danno: siccome però offeso e responsabile si confondono nello stesso individuo non si fa luogo ad alcuna pena. Ciò spiega come un tale elemento, unito a quello dell'assoluto dominio del padrone sulla persona dello schiavo, conducesse praticamente nelle consuetudini alla completa impunità dei reati commessi sui propri servi.

\*\*\*

Un'altra usanza ancora in vigore è quella dell'uccisione degli illegittimi. Quale ne sia l'origine, se essa derivi dal concetto coranico (1) delle procreazioni lecite, cioè di quelle che avvengono in un matrimonio regolarmente concluso e nel commercio del padrone con le proprie schiave, o dalla costituzione stessa della famiglia somala, non è dato qui esaminare. Certo è che gl'indigeni, come del resto avviene presso altri popoli primitivi, odiano i figli illegittimi e li uccidono appena nati. Questa consuetudine, per l'addietro tenacemente seguita da tutti i gruppi, è stata ancor oggi accertata presso i Baris Ghelbe, Elai, Iandar, Adama, Galgial, ecc.

La procreazione, non avvenuta in giuste nozze, è ritenuta dappertutto illecita e vergognosa e si vuole con uguale disprezzo colpire così la ragazza incinta che il bastardo, con la differenza che, mentre per la donna non si ha che una severa sanzione morale da parte del gruppo, per l'infante, frutto di un'unione naturale, il troppo forte orgoglio della famiglia non permette che possa esser ammesso a farne parte. L'infanticidio non è così in alcun modo ritenuto punibile ed esso viene di solito compiuto dalla madre, subito dopo il parto, o, se non ne ha avuto il coraggio, dalle donne che l'hanno assistita od, anche più tardi, da uno

(1) Si ricordino i seguenti versetti del Corano: « Non sposate, fra le donne che vi piacciono, che due, tre o quattro. Se non potete mantenerle con equità non ne prendete che una o limitatevi alle vostre schiave (sūra IV, v. 2). « Felici coloro che conservano la continenza, che non hanno commercio che con le loro donne e con le proprie schiave; e chiunque spinge altrove i propri desideri è colpevole » (sūra LXX, v. 29, 30, 31). Al padre è negato dal diritto la facoltà di legittimare l'infante nato da relazioni illecite.

dei suoi più prossimi parenti (1). Interrogati gl'indigeni rispondono sempre che sarebbe ritenuta gran vergogna allevare un figlio di cui non si conosce il padre: la madre che lo risparmiasse sarebbe esposta al disprezzo di tutti. Le norme giuridiche e morali vigenti nella comunità non puniscono così nè disapprovano il reato, anzi lo consentono per sottrarsi al disprezzo comune. Per la stessa ragione è punito l'aborto procuratosi da una donna, vergine o maritata, che si sia abbandonata a liberi amori.

Queste usanze si sono però via via, soprattutto in seguito all'estensione del nostro dominio, trasformate ed oggi è frequente il caso che l'infante, invece d'esser ucciso, venga abbandonato in boscaglia e talvolta anche nei pozzi. I bambini così abbandonati sono talvolta, se nessuno li reclama, accolti ed adottati da altre donne.

\* \* \*

Il componimento pecuniario vige anche per le lesioni (2) e le percosse. È costume che se la composizione avviene direttamente fra l'offeso e il responsabile tutto è lasciato alla libertà delle parti: si ha così una grande varietà di valutazione delle ferite ed un'altrettanto varia misura del compenso. La gravità delle ferite è però presa sempre in esame: talvolta viene giudicata anche la condizione più o meno elevata dell'offeso. Ritiensi comunemente che il ferimento seguito da morte sia senz'altro uguale all'omicidio, nel qual caso rivivono le consuetudini già descritte per quella figura di delitto. Oramai tutte le questioni, anche in tema di lesioni, sono decise dai *Kadi* secondo *shari'ah*; solo nel caso in cui la questione venga risolta, come in boscaglia, dagli anziani della *cabila* o del *rer* prevalgono le consuetudini ma, ripetesi, tutto si riduce generalmente ad un compenso volta per volta discusso ed accettato dalle parti. Per altro qualche principio generale esiste: così si sono considerate gravi, con diritto quindi ad un compenso maggiore, le lesioni che sono durate lungo tempo od hanno cagionato la mutilazione, una de-

(1) Ricordo, fra gli altri, un caso, avvenuto fra gli Iandar, in cui una bambina illegittima che la madre, incurante del disprezzo della *cabila*, aveva tenuto con sé venne, dopo tre anni dalla nascita, uccisa da un cugino della donna, ragazzo di quattordici anni. Il piccolo giustiziere affermava ch'era troppo disonore per la *cabila* che la bambina potesse essere allevata!

(2) In somalo *dahua*, le questioni d'ogni genere son dette *dirir*.

formazione, l'alterazione della facoltà visiva e, soprattutto, la rottura di uno o più denti e quelle che sono state arrecate ad una persona la cui dignità si vuole dovunque tutelare, come un capo od un santone.

La casistica è per questa parte grandemente varia: si daranno alcuni esempi parlando delle decisioni dei *Kadi* in tema di lesioni. Veramente, ripetesi, quando le questioni sono portate innanzi ai *Kadi* essi dovrebbero deciderle secondo i principi del diritto ed i casi, per vero assai minuziosi, previsti nei testi; così per altro fanno i *Kadi* della costa che sono i più colti e quelli che seguono più rigidamente i principi legali. All'interno la prassi è diversa ed i *Kadi* mitigano od aggravano, a seconda delle consuetudini, i dettami del diritto: ciò spiega come talvolta per una lesione della stessa gravità e durata si abbia, in differenti luoghi, una diversa condanna. Il *Kadi* di Bur Hacaba ha talvolta condannato ad una *dijah* di trenta talleri per la stessa ferita di pugnale (1) alla gamba per la quale il *Kadi* di Meregh ha condannato a dieci: ciò non è avvenuto se non per il fatto che la *dijah* per tali ferite è più grave nelle usanze degli Elai che non in quelle degli Uaesle. Le lesioni sono giudicate molto severamente a Bardera e non tanto per le consuetudini ivi vigenti quanto per l'estrema rigidità ed ortodossia con cui il diritto è stato sempre applicato in quel luogo: così il *Kadi* di Bardera ha talvolta condannato per gravi lesioni personali ad una *dijah* di duecentocinquanta talleri, compenso tanto grave che supera la stessa *dijah* ormai comunemente stabilita per l'omicidio. Per lesione invece la cui guarigione si è protratta per ben cinquanta giorni il *Kadi* di Audegle ha condannato ad una *dijah* di sessanta rupie. I casi che qui si citano ed altri che potrebbero addursi dimostrano chiaramente quanto le composizioni pecuniarie sieno, perfino nelle decisioni dei *Kadi*, differentemente stabilite.

Talvolta avviene, come nei punti estremi della regione, che i *Kadi* fissino la condanna in un determinato numero di capi di bestiame; ciò si pratica fra l'altro sulla linea di confine dove la pena viene quasi sempre stabilita in un determinato numero di cammelli o di capretti. Per la casistica gioverà notare che per lesioni personali durate tre giorni è stata inflitta una *dijah* di tre cammelli mentre per percosse semplici è stata

(1) Il *billao*, l'arma preferita che tutti i Somali in boscaglia portano in un fodero legato alla cintola.

data la *dijah* press'a poco legale di un cammello di tre anni, uno di due e tre capretti.

In qualche *cabila* è punito anche il tentativo delle lesioni: così pei Rahanuin, e specialmente per i Gasar-Gudda, l'atto solo di aver impugnato il coltello o la lancia contro alcuno equivarrebbe all'avergli inferto una ferita e si dovrebbe pagare il compenso per essa stabilito. Un particolare caratteristico, che pare sia stato accertato anche presso altri popoli vicini ai Somâli, è la mancanza di responsabilità per le lievi offese prodotte in occasione di giuochi: così alla costa non si suole reclamare per i danni lievi eventualmente sofferti durante le fantasie del Neirus (1). Quanto alle percosse lievissime le questioni relative sono di solito conciliate dalle parti benchè talora vengano portate dinanzi ai *Kadi*, i quali, ove non trovino la disposizione legale che si attagli al caso in esame, ricorrono ad un uso mite del *Ta'zir* non esistendo, per questa parte, principî speciali neanche nelle consuetudini. Le percosse contro persone di famiglia sono diversamente considerate. Il padre ha diritto di correggere ma non di colpire brutalmente il figliuolo; lo stesso diritto sarebbe concesso al marito nei riguardi della moglie. Tuttavia accade che anche per minime percosse, talora persino per un pugno o per una spinta, le mogli usino ricorrere al *Kadi* ed ottenerne, a carico del marito, un indennizzo di qualche rupia; ma quest'abitudine ormai invalsa non è che una speculazione delle mogli a danno dei mariti, poichè per l'addietro tali questioni non venivano sollevate neanche in *cabila*.

\* \* \*

Alla violenza carnale ed in genere a tutti i reati sessuali non vien di solito ascritta una grande importanza. In taluni gruppi, però, presso i quali è ancora vivissimo il punto di onore, il fatto suona grave offesa al decoro ed alla dignità famigliare: così presso alcune genti di confine dove la violazione di una fanciulla conduce spesso a gravi odî e perfino ad atti di vendetta fra l'una e l'altra *cabila*. Non lo stesso accade quando il fatto è stato commesso nell'interno del *rer*, perchè allora il responsabile non è tenuto che al pagamento di un compenso all'offesa.

(1) È il capo d'anno dei Somâli, festa senza carattere religioso ma celebrata con molti divertimenti come il carnevale in Europa.

In altri gruppi invece — e si potrebbe dire nella maggior parte di essi — la violenza carnale è giudicata soprattutto sul principio della offesa fisica prodotta. Ciò si spiega col fatto che, se la morale è da molti somâli rigidamente osservata e vi sono famiglie di costumi austeri, spesso accade si trovi, massime negli schiavi, liberti ed individui di origine non pura, una grande corruzione. È facile rilevar ciò non solo dai canti e dalle danze, quasi sempre scurrili, ma anche dalla vita stessa che molti indigeni conducono. Ciò s'intenda entro certi limiti ma la verità è che perfino all'interno, come fra i Rahanuin, ratti, adulteri, violenze, dedizioni di ragazze sono cose che avvengono spesso, tanto che le pene rigidissime stabilite dal diritto islamico si convertono di solito nel pagamento all'offesa od alla di lei famiglia di un bue di tre anni (1) che viene consumato dalle parti e dai capi. Da ciò deriva la scarsa importanza che tali reati hanno di solito nella società somâla ed in tal modo si spiega come le usanze non ammettano, ordinariamente, che un compenso non grave il quale risarcisca del danno la parte lesa. Così oggi avviene dappertutto e, per quanto talora in qualche gruppo la ragazza colpevole sia disprezzata ed il disonore colpisca anche la famiglia, si è abbastanza lontani dal tempo in cui si usava uccidere la donna che avesse peccato prima di andare a nozze. La violenza carnale, dato questo concetto generalmente diffuso, non ha rilevante valore morale neanche per la donna, tanto più che essa può riparare al danno, facendo con una piccola operazione (2) consistente nella ricucitura delle parti, riprodurre lo stato di verginità. Nelle consuetudini si distingue la violazione di una vergine, fidanzata o meno, da quella di una maritata o vedova ma ciò solo agli effetti della misura più o meno lieve del compimento; poco importa se la violazione sia stata commessa naturalmente o, come spesso avviene, con mezzi meccanici, cioè incidendo le parti con un piccolo coltello che i Somâli usano portare insieme col *billao*. L'indagine è però rivolta ad esaminare se la donna sia stata o no consentiente e se il fatto sia stato commesso con inganno; talvolta, come fra gli Adama, s'indaga se la donna violentata, trovandosi sola in boscaglia, abbia o meno gridato.

Le questioni relative sono, come tutte le altre, risolte dai capi o,

(1) Il consuetudinario *lidun*.

(2) In somâlo *ualladola*.

come oggi comunemente accade, decise dai *Kadi*. Poichè molte volte avviene che il colpevole affermi che la fanciulla non era vergine il *Kadi* suol ricorrere alla testimonianza di quattro donne, le quali, appartatesi con l'offesa in una capanna, la visitano e dichiarano poscia se ha perduto o meno la verginità: si ha così una rudimentale perizia. In tali giudizi, se la fanciulla è piccola, il *Kadi* usa far assistere all'udienza anche il padre perchè quasi la sorregga nella sua accusa. La condanna del responsabile contiene ordinariamente due elementi: il primo consiste nella pena affittiva, di solito qualche mese di carcere, l'altro riguarda il valore morale e materiale della fanciulla ed è rappresentato da un lieve compenso che varia a seconda dei gruppi ma che rimane inferiore o quasi mai supera l'ammontare del prezzo nuziale. La donna divorziata e la vedova hanno, come si è detto, un compenso ancora più tenue. La violenza carnale di una donna che faccia copia del proprio corpo viene punita con un compenso lievissimo e con una pena affittiva anch'essa mite. Il fatto che la vergine sia stata stuprata anche diversamente non aggrava il reato o quanto meno non dà diritto ad ottenere un compenso maggiore di quello stabilito.

Un tratto caratteristico delle consuetudini degli Adama consiste nell'eventuale concessione per tali reati di un lieve indennizzo a favore della famiglia della donna a guisa di risarcimento di danni morali; ciò massime quando l'oltraggio è stato arrecato ad una donna appartenente a famiglia molto rispettata nella *cabila* ed il reato commesso da un individuo non puro a danno di una libera. Come sempre i reati del genere sono puniti assai rigidamente a Bardera per la solita ortodossia dei *Kadi*: colà uno schiavo è stato condannato per violenza carnale di una bambina con la pena del carcere per due anni. Accanto alla violenza carnale occorre si faccia cenno, oltre che dell'adulterio, di altri consimili reati: punito è il tentativo di violenza e così l'attentato all'onore della moglie. Per quanto non espressamente previsto dal diritto i *Kadi* sogliono punire con *Ta'zir* l'oltraggio al pudore: così, per esempio, chi abbia toccato per via il petto ad una donna. Quanto all'adulterio, presso i Somàli della costa ed anche dell'interno, esso non ha grande importanza e per questo lato il costume rivela un tratto arcaico. Di solito, quando un marito ha motivo di dubitare che la propria moglie mantenga relazione con un altro deve innanzi tutto ricorrere ai capi del gruppo od ai parenti dell'amante perchè lo invitino a troncare i rapporti con

la donna. Se ciò non ostante risulterà che quegli è stato trovato in compagnia della donna in circostanze tali da far sorgere fondati sospetti, l'amante, su nuova istanza del marito, sarà punito dal capo con una multa. È raro il caso in cui il marito che colga la moglie in illegittimo concubito l'uccida; più spesso, anzi di solito, si limita a strappare il *tob* al drudo per aver così la prova dell'adulterio. Dinanzi al *Kadi* la questione viene troncata col divorzio fra i coniugi e con un compenso lieve, in denaro o bestiame, che il colpevole deve pagare al marito; talvolta gli adulteri sono puniti con qualche mese di carcere. Più spesso accade che al fatto neanche si badi data la vera longanimità dei mariti (1): talora però il coniuge, pure riservando a sè stesso la punizione corporale per la moglie, suole ricorrere ai di lei parenti per cercar di sorprendere in flagrante il drudo ed infliggergli così a suon di busse una dura lezione.

Più larghi usi si riscontrano fra gli schiavi Vagoscia, fra i quali è comune il caso che una donna vada, col consenso del marito, ad abitare per un certo tempo con un altro uomo. In seguito se il marito ne ha bisogno la ricerca e la moglie, dopo essersi fatta pregare, ritorna alla sua capanna ottenendo un dono tanto dal marito quanto dall'amante. Questo fatto, se si unisce all'indifferenza con cui i mariti chiedono dinanzi al *Kadi* il compenso dell'adulterio, dimostra lo scarso concetto che essi hanno di tale reato (2).

\* \* \*

Sotto il nome d'ingiuria (3) si confondono vari atti che per noi assumono differenti figure di reato: calunnia, diffamazione, ingiuria. Per quanto le offese morali si risolvano ordinariamente con le percosse reciproche, talora accade ch'esse vengano invece sottoposte al giudizio degli anziani o dei *Kadi*. Non v'è nessuna tariffa obbligatoria che fissi il compenso: questo può pertanto consistere in un piccolo capo di bestiame

(1) È comune il caso che la moglie, anche senza tradire il marito, abbandoni il domicilio coniugale e non c'è quasi giorno che qualche marito non reclami dinanzi al *Kadi* il ritorno della donna: questa non ha diritto a vestiario e cibo finchè non torna a casa.

(2) Fra i Somàli non mancano però, per quanto di rado, delitti passionali per gelosia. Gli uxoricidi trovano anche qui una remora quanto mai efficace nella frequenza dei divorzi e nella possibilità del ripudio.

(3) In somàlo *hai*.

od in qualche rupia ed è grandemente vario. Per il reato di calunnia, almeno a quanto risulta, non si ottiene la condanna del calunniatore ad una pena afflittiva ma un compenso come per l'ingiuria.

Non costituisce ingiuria dare dello schiavo (1) o del fabbro (2) a chi effettivamente appartenga a tali classi; è però massima offesa se l'insulto è fatto ad un uomo libero. Oltre a queste apostrofi costituiscono anche ingiuria gli epiteti di liberto (3), mezzano (4), Midgan, figlio di meretrice e figlio illegittimo (5). Un'ingiuria speciale, che più volte ha dato luogo a gravi risse, è quella di *giagi* o mangiatore di pesce, attribuita talvolta alla gente del mare (6); ingiuriosa è riputata del pari una forma speciale di maledizione (7). Alla stessa stregua sono considerati gl'insulti contro l'onestà femminile, come dare dell'adultera o della prostituta ad una donna onesta.

Fra le consuetudini non si ha alcuna forma di ingiuria indiretta; non esiste altresì nel linguaggio alcuna forma di ossequio, la cui mancanza costituisca insulto, nè vi sono speciali tipi di offese in cui si possa incorrere per i capi ed anziani. Grave insulto è considerato l'aver negato ospitalità ad un membro della stessa *cabila*; l'offesa però in tali casi non è fornita di alcuna azione e dà luogo semplicemente a rancori che saranno sfogati alla prima occasione. Qualche *Kadi* ha talora per le ingiurie condannato, in posti molto all'interno, alla pena coranica delle curbasciate ma queste, invece di essere inflitte, sono state convertite nel carcere.

\* \* \*

Il furto, riputato cosa molto disonorevole, non era per l'addietro comune; oggi, massime nei centri urbani della costa ed in certe categorie di individui, come fra i domestici, è invece molto diffuso. Però, a differenza delle tribù del Nord presso le quali è ancor oggi usato per il ladro il taglio della mano, la pena per esso stabilita non è stata mai nelle consuetu-

(1) In somâlo *addôn*; *bon*, termine anch'esso ingiurioso, significa propriamente, invece di schiavo, individuo di razza inferiore, Midgan, ecc.

(2) In somâlo *tumâl*.

(3) In somâlo *habescio*.

(4) In somâlo *kaniss*.

(5) In somâlo *huel*.

(6) I *rer magno*.

(7) In somâlo *iahr*.

dini abbastanza grave. Di solito tutto si riduce a restituire la cosa rubata; in qualche gruppo, se il ladro è recidivo, si usa sequestrarne i beni per indennizzare la parte lesa. Lo schiavo che ha rubato viene punito con percosse, alcune delle quali sulla testa.

Talora all'interno, come fra i Galgial, è costume che la *cabila* non chiegga la *dijah* e si disinteressi completamente del fatto che uno dei suoi componenti, colto in flagrante furto, sia stato ucciso: così il furto (1) ed il ladro (2) sono unanimemente disprezzati.

Nelle denunce per i furti di cammelli, di bovini si tiene il massimo conto dei segni (3) di proprietà che, con un ferro (4) o con una semplice pietra, sono tracciati a fuoco sul collo od altrove sul corpo delle bestie, alle quali talora vengono anche per segnale asportate le punte delle orecchie. Ogni *cabila* ha anche in questo segni particolari: così i Tunni Goigal marcano il proprio bestiame con due archi di cerchio concentrici sul costato sinistro; i Tunni Daffarad usano invece segnare, sempre nello stesso luogo, due linee rette e parallele dirette obliquamente dal basso in alto. Talvolta la famiglia od i *rer* proprietari di grossi greggi usano marcare il proprio bestiame con segni speciali differenti da quelli adoperati dalla *cabila*. Non c'è quasi controversia dinanzi ai *Kadi* in cui tali segni non sieno esattamente descritti: ciò giova, oltre che per il rintraccio, per la rivendica ed il conseguente riconoscimento dell'animale.

Col furto di bestiame non bisogna confondere un istituto che, pure avendo con esso caratteri comuni e presentando qualche punto di relazione anche con la rapina, da entrambi specialmente si differenzia per il carattere particolare di atto di ostilità commesso da una *cabila* a danno di un'altra: intendesi parlare della razzia. E la differenza è tanto più notevole in quanto essa non si può mai staccare dal gruppo etnico dal quale è stata commessa.

La razzia, che si verifica sempre nei rapporti esterni fra i vari gruppi, e quindi mai nell'interno della stessa *cabila*, non è che un atto di ostilità compiuto per lo più per ragioni di vendetta e di rappresaglia e tal-

(1) In somâlo *tugo* ed anche *uahdi*.

(2) In somâlo *tuk*.

(3) In somâlo *sûmmad*. Tali segni non devono confondersi con le striscie fatte al bestiame per cura e dette *ragâd*.

(4) Detto in somâlo *madân*.

volta anche a scopo di rapina. Con essa l'unità politica minima, il *rer*, o quella più larga della *cabila* mira ad offendere un altro ente politico apertamente nemico. La razzia rientra così in una specie di diritto di guerra primitivo ed investe, se così si può dire, le relazioni estere fra *cabila* e *cabila*. Essa è sempre preceduta da una o più assemblee: anzitutto è la questione generale che va decisa, cioè se debba o meno eseguirsi. Adunati tutti i componenti del gruppo d'ordinario si tiene ancora un'altra riunione trattando nuovamente la questione e stabilendo in che modo l'operazione si debba compiere. Alle assemblee partecipano, come di consueto, tutti gl'individui liberi ma l'azione è determinata non tanto dal complesso dei singoli pareri quanto dall'interesse supremo del gruppo. Alla razzia pertanto devono prender parte tutti i componenti, anche quando non abbiano assistito all'adunanza o dissentano dalla decisione: vi partecipano anche i liberti e gli *arifa*, manifestandosi anche qui, per tal fatto, il carattere collettivo dell'istituto (1).

Decisa la razzia si fanno i tradizionali banchetti, si allenano gli uomini, si prepara insomma la guerra; poscia cominciano le operazioni, le quali consistono in una serie di uccisioni, ferimenti e rapine. L'attacco vero e proprio non c'è ma talvolta anche questo si sviluppa di sorpresa in un determinato luogo: i morti rimangono sul terreno ed il bestiame raziato vien condotto via dal gruppo vincitore. Tornato alla sua sede, con determinazione presa in un'altra adunanza, il bottino è ripartito fra i singoli, riservando un più largo compenso per i santoni ed i capi che hanno guidato l'impresa e tenendo presente di risarcire maggiormente coloro che abbiano sofferto danni in precedenti razzie o che si sieno viepiù distinti per coraggio e valore nell'ultima. Costoro, in qualunque modo abbiano ucciso i nemici, in aperta lotta o a tradimento, ricevono grandi feste, tanto presso i Somâli chi ammazza un uomo è ritenuto coraggioso e merita rispetto. In alcuni gruppi gli uccisori sogliono portare un segno distintivo di guerra: così i Galgial portano come emblema, oltre il disco bianco di coccio o di uovo di struzzo alla fronte, una penna bianca dello stesso animale legata sulla lancia. Nelle ostilità non sono colpiti che gli uomini validi: non si fanno atti di rappresaglia contro le donne

(1) Ognun vede però come le grosse razzie, dato il modo in cui si svolgono, si possano confondere con la spedizione guerresca, *dâlan*, e la stessa guerra, *ôl*.

od i bambini per quanto talora, massime quando l'atto non è che la esplosione di odi inveterati, queste norme sieno trascurate.

Alla razzia segue quasi sempre la contro-razzia e si stabilisce così una vera guerriglia che talvolta continua per anni e anni; la guerra fra i vari gruppi, come, per non accennar ad altri, fra i Galgial ed i Ghelidle e fra i Galgial ed i Gherra, non era per l'addietro che un conto corrente di uccisioni che si tramandava da lunghissimo tempo (1).

Questa è la forma tipica della razzia ma talora essa degenera in una figura che d'ordinario non ne rappresenterebbe che un elemento sussidiario: s'intende accennare alla razzia fatta a scopo di furto e che molte volte si avvicina al nostro delitto di rapina. In tali casi non è più la decisione del gruppo che prevale ma l'animosità od il rancore di pochi componenti che determina l'atto e, poichè esso condurrebbe ad un'altra rappresaglia, i capi della *cabila*, alla quale appartengono gli offensori, usano in un'adunanza comporre la controversia col gruppo offeso, restituendo il bestiame raziato e compensando la violenza con qualche indennizzo. Così avviene quasi sempre, tranne nel caso in cui la *cabila* degli offensori non sia già di per sè così forte da non poter, in altro modo, temere alcuna rappresaglia da parte del gruppo colpito. Di questa seconda figura di razzia occorre tener presente il tratto caratteristico che, di solito, la distingue e cioè che, molto spesso, manca l'interesse collettivo del gruppo e non vi è che un'iniziativa individuale. Ciò ai fini dell'esatta comprensione dell'istituto.

\* \* \*

Per i danni cagionati alle cose altrui col fatto proprio o con negligenza si deve un risarcimento. Esempio tipico di danneggiamento è quello che consiste nell'abbandono del proprio bestiame al pascolo in terreno altrui, nel qual caso il proprietario del fondo ha diritto di legare gli animali sul posto o di sequestrarli e condurli alla sua capanna per dar la prova del fatto dinanzi al *Kadi*. Questi suole talvolta far stimare il danno da due indigeni, da lui nominati, i quali adempiono così le funzioni di periti; il compenso è sempre mite e proporzionato al danno.

Chi uccide un capo bovino o, danneggiandolo, lo deteriora, deve un risarcimento in proporzione del danno arrecato. Si chiede anche un com-

(1) In caso di composizione, se fra un gruppo e l'altro vi è un egual numero di morti, non si fa luogo al pagamento della *dijah* ritenendosi compensate le parti.

penso qualora un animale abbia cagionato danno ad un altro; in questo caso si ha come una presunzione di colpa nel padrone della bestia che ha offeso l'altra ed egli deve rifonderne il valore o pagare un compenso proporzionato al danno: così avviene qualora un cammello ne abbia morsicato od ucciso un altro. Si risponde anche del danno causato per propria imperizia: così il *midgan*, che ha medicato una vacca senza conoscenza di causa e ne ha cagionato la morte, è tenuto a pagarne il prezzo al proprietario.

\* \* \*

I Somàli hanno parecchie superstizioni, credono che alcuni gruppi esercitino la stregoneria, come gli Scekal, i Giddu e le genti del *rer Sêh Mumin*, temono esseri malefici e ritengono nefasti determinati anni, giorni ed ore. Ma sulle superstizioni somàle, massime su quelle dei Vuaboni, che sono svariatissime, non si può qui indugiare (1).

Bisogna tuttavia ricordare che alcune forme di sortilegio (2) sono nelle loro usanze, perchè grandemente temute, biasimate ed anzi punite come veri e propri delitti. Una forma di sortilegio consiste nello scrivere su una ciotola alcune parole cabalistiche che indichino il male da cui si vuole che una persona sia colpita; si lavano questi segni con l'acqua che si dà a bere ad un gallo e s'invia poscia il volatile alla persona odiata. Si compie un altro sortilegio interrando un pezzo delle tavolette coraniche (3) o dei capelli accanto l'abitazione della persona alla quale si vuole infliggere il malanno.

Se questi fatti sono scoperti e si sporge reclamo dinanzi al *Kadi* si ottiene, come qualche volta è stato osservato, non solo la condanna del colpevole ad una pena afflittiva ma anche un compenso a favore dell'offeso (4).

(1) Molte notizie in proposito si possono trarre da quasi tutti i libri dei viaggiatori ed esploratori della Somàlia. Ricordo qui che i Somàli, che hanno una grande paura di diavoli e demoni, *ginn* e *sa 'ilan*, portano quasi tutti, uomini e donne, amuleti di cuoio e d'argento, *hirz* e *ghertâs*, contenenti dei versetti del Corano scritti su carta, più che per pratica religiosa per esser preservati dal malocchio, da malattie, ecc.

(2) In somàlo *ghed-ghed*; pei Rahanuin talvolta anche *tahab*.

(3) In arabo *lôh*.

(4) Cito una caratteristica sentenza del *Kadi* di Mahaddei Uen (29 marzo 1914) in un caso di *ghed-ghed*: « Si è presentato Ahmad Mûsâ reclamando contro Mahmûd 'Abdo perchè ha interrato un pezzo di tavoletta del Corano vicino alla sua abitazione. Ho condannato Mahmûd 'Abd-o ad un mese di prigione ed al pagamento di trenta rupie ».

\* \* \*

Profilato così il diritto penale dei Somàli, occorre accennare al sistema dell'amministrazione della giustizia, la quale derivava, fino a pochi anni fa, nell'interno della regione dalla costituzione speciale della loro società. Sotto l'amministrazione zanzibarita non vi erano veri e propri *Kadi* che in qualche città della costa ed, all'interno, a Bardera. Negli altri luoghi tutte le controversie venivano definite dai capi, che nei rispettivi gruppi si erano imposti per intelligenza o per fama, e da alcuni preti o santoni, che dalla lettura del Corano e di qualche libro giuridico avevano tratto una conoscenza superficiale della legge islamica. Vere e proprie riunioni di anziani della *cabila* o del *rer* non avveniva si tenessero se non quando le controversie erano portate dinanzi al capo od al consiglio dei notabili, ed in questo caso spesso venivano transatte e conciliate (1); i capi componevano così il dissidio e non facevano luogo alla pronuncia di una vera sentenza. Di speciale competenza dei capi era la definizione delle controversie in tema di vendette, di possesso o di delimitazione e ripartizione di terre.

Veri giudici, e che come tali pronunziavano sentenze, erano, nei gruppi più importanti, solo i santoni, i quali, come membri anch'essi del consorzio, seguivano la *cabila* nelle sue eventuali peregrinazioni: il giudice così era iterante. La pena afflittiva della libertà personale non era conosciuta nè per altro, dato il carattere troppo indipendente dei componenti il gruppo, poteva esser tollerata: la punizione del responsabile consisteva pertanto, come s'è visto, nel condannarlo, con una multa, alla consegna di un determinato numero di capi di bestiame. Soltanto in casi gravissimi, o quando il colpevole si fosse ribellato all'autorità dei capi o col suo agire avesse compromesso i rapporti esterni del gruppo, poteva essere soppresso per decisione dell'assemblea ma ciò avveniva molto di rado preferendosi invece espellere il responsabile dal consorzio, privandolo così dei diritti che gli derivavano dal fatto dell'appartenenza. Questa era, di solito, insieme con la consegna nossale, la pena massima. Le multe, e cioè i capi di bestiame, andavano soltanto in minima parte a risarcire il danno dell'offeso; il di più ridondava a vantaggio dei capi e dell'ente collettivo, donde derivava che la giustizia in fondo non era che una fonte

(1) Col solito *muslah*.

di lucro per coloro che l'amministravano. Ciò spiega le difficoltà che nei singoli gruppi trovò l'imposizione del giudice unico, cioè del *Kadi*.

I santoni non avevano una grande cultura ma, essendo stati a scuola sotto la guida di maestri più o meno bravi, conoscevano bene l'arabo e col mezzo della lingua riuscivano a studiare e comprendere qualche testo giuridico. Altri giudici non vi erano, poichè i dotti in materia religiosa (1) si confondevano d'ordinario con i preti ed i santoni. Il diritto vero e proprio era, si può dire, soltanto in mano ai santoni, per quanto il loro compito non fosse grandemente esteso, limitandosi alle contestazioni di eredità, ai contratti, ecc.; le questioni più vive, ch'eran quelle per la composizione dei delitti di sangue e per la determinazione della *dijah*, rimanevano sempre devolute ai capi. Questo sistema della giustizia rimase in vigore fino al tempo della nostra graduale occupazione e solo da allora è cominciato il mutamento delle istituzioni giudiziarie indigene per avviarle ad una migliore attuazione del diritto. Diversamente è avvenuto alla costa, dove, trovandosi da tempo l'istituzione del *Kadi*, cioè di giudici indigeni appena edotti dei principi del diritto islamico, poco si trovò da innovare dinanzi ad un organismo che, per quanto non privo di manchevolezze, era fundamentalmente bene organizzato.

Introdotta il sistema del giudice indigeno unico, oggi si trovano uno o più *Kadi* a seconda del bisogno, in tutti i più importanti luoghi della regione. L'amministrazione della giustizia è pertanto regolata press'a poco secondo i principi generali vigenti in tutti i paesi, ove accanto i bianchi dominatori vivano genti musulmane. Il diritto applicato dai *Kadi* è quello musulmano del rito safi'ita, i testi sono quelli più comunemente diffusi (2). Di questa giustizia si dovrebbero esporre le norme ma, siccome i *Kadi* nel definire le controversie sottoposte al loro esame

(1) In arabo 'Ulamā'.

(2) Giova osservare che, se presso i *Kadi* somali il *Minhāq al-tālibīn* di NAWAWI è il testo più diffuso, essi ricorrono anche, nella decisione delle controversie, ai libri di ISMAIL MOKRI e, meno frequentemente, anche al trattatello *al-Tanbih* di ABU ISHAQ AS-SIRAZI. Ciò dimostra che quest'ultimo testo non ha ancor perduto, come comunemente ritengono, il valore pratico presso i safi'iti. Questi sono i testi più usati. Sono consultati anche ma raramente il *Fath al-Qarib* di IBN QASIM AL-GHAZZI ed il *Fath al-Wahhab* di ABU IAHYA ZAKARYA ANSARI. Assai più di rado il libro *Iqnā 'fi hall al-fath* di MOHAMED ACH-CHARBINI. Affatto sconosciuto anche ai *Kadi* più colti risulta il *Kitāb al-Umm* di AS SAFI 'I. Tutti questi testi sono adoperati nelle solite edizioni cairine: poco diffuse quelle stampate in altri luoghi.

seguono i principi consuetudinari od applicano il puro diritto scritto, si ripeterebbero cose esposte altrove o chiaramente e minuziosamente trattate nei testi. Il compito sarà invece limitato a quelle poche consuetudini che vigevano ed ancor oggi vigono in materia. Bisogna però ricordare che gli indigeni, massime all'interno, data la grande distanza che li separa dal luogo ove risiede il *Kadi* e l'entità minima delle questioni che vorrebbero sottoporre al suo giudizio, usano molto spesso, qualche volta anche in controversie di una certa importanza, ricorrere alla conciliazione fatta dai capi e dai santoni che seguono i gruppi nei loro continui spostamenti (1).

Chi, sentendosi leso nei suoi diritti, vuol chiamare altri in giudizio si reca dal *Kadi* e gli chiede un biglietto di citazione che consiste in un pezzetto di carta su cui il *Kadi* stesso scrive l'invito a comparire. L'attore non manifesta al giudice il nome del convenuto: ottenuto il biglietto si reca da quest'ultimo e, mostrandoglielo, lo invita a recarsi insieme con lui e con i testimoni dinanzi al *Kadi*. Se il convenuto, pure risiedendo nella circoscrizione assegnata ad ogni *Kadi*, abita in luogo parecchio distante dalla sede, viene fissato nel biglietto il giorno per la comparizione. Qualora non obbedisca all'intimazione il giudice lo costringe a presentarsi con la forza (2) e d'ordinario lo condanna pel rifiuto ad una lieve pena afflittiva. Il biglietto non viene per costante consuetudine rilasciato qualora il convenuto sia un ascari, dovendosi

(1) A denotare la fiducia che gl'indigeni hanno ormai nella nostra giustizia si trascrive tradotta la seguente lettera di un santone dei più influenti al quale era stato ucciso un figliuolo ed un altro ferito: « Gentilissimo, rispettabilissimo, grande, benedetto dalla gente, magnifico, che fa giustizia retta e cerca il bene, al signor Residente di Uanle Uen, tanti saluti. Dopo i saluti desidero che tu sappia che noi abbiamo ricevuto la tua importante lettera. Abbiamo capito il contenuto. Abbiamo capito bene. Siamo allegri, proprio siamo molto allegri. Iddio ti dia vita lunga, ti faccia grande, tu sei Governo. Abbiamo rilevato dalla lettera che mio figlio deve andare a Mogadiscio dal signor Giudice. Là a Mogadiscio devono fare la causa per condannare chi ammazzò mio figlio Seh 'Abd er-rahmān e ferì Sēh 'Abdallā. Deve andare il giorno di domenica. Mio figlio Sēh 'Abdallā si troverà a Mogadiscio martedì. Ordine di Dio io lo mando a Mogadiscio: è ordine tuo ed ordine del Governo. Questi sono i vostri ordini. Pensate voi alla causa dei miei figli: quello ucciso e quello ferito. Noi siamo contenti di quello che fate voi, noi siamo allegri e contenti. Faremo quello che dice, che fa, che vede il nostro Governo. Sappi ciò. Ti saluto. Questa lettera è uscita dalle mani nostre il giorno del calendario musulmano 2 Rabi' Awwil, lunedì, anno dell'Egira 1333. S ē h Mehammad Guled ».

(2) Il *Kadi* ha di solito a disposizione qualche *gogle*.

in tal caso il *Kadi* rivolgere direttamente all'autorità dalla quale quegli dipende.

Il sistema delle citazioni è seguito di solito anche per i reati, per quanto spesso accada che offeso e responsabile sieno accompagnati dalla forza dinanzi al giudice, qualora non vi si rechino spontaneamente. Le donne, nei casi di divorzio, questioni col marito, ripudi, ecc. non intervengono spesso al pubblico giudizio e, massime quando si tratta di famiglie e di costumi austeri, le controversie che le riguardano sono decise dal *Kadi* in casa propria.

L'azione va proposta contro il convenuto in persona tranne nel caso in cui quegli abbia nominato un suo mandatario. Il giudizio contumaciale è sconosciuto dalle usanze ma, poichè il diritto islamico lo ammette, i *Kadi* sogliono talora giudicare anche senza sentire la parte o l'imputato nelle sue difese. Per l'addietro, nel caso in cui si trattasse di un reato grave, come un omicidio in *cabila*, ecc., una specie di sommario giudizio contumaciale si aveva nella confisca di tutto o di parte del bestiame del colpevole fuggitivo. Dal fatto che il giudizio contumaciale non è ammesso dalle consuetudini scaturisce la conseguenza che le azioni ed i reati sono ritenuti imprescrittibili: disposizioni legislative hanno però, per questo lato, stabilito che non possono essere prodotte azioni che siano state abbandonate da un determinato numero di anni e che non si deve procedere per i reati anteriori alla nostra occupazione.

Il sistema probatorio è perfettamente uguale a quello stabilito nel diritto islamico: il numero dei testi, i requisiti loro richiesti, l'equivalenza delle prove ecc., derivano tutti da norme espressamente fissate e rigidamente applicate dai *Kadi*.

I testimoni (1) costituiscono il primo e più importante mezzo di prova: essi vengono, come s'è visto, condotti dinanzi al giudice a cura delle parti. La deposizione dello schiavo era un tempo assolutamente esclusa: oggi, non potendosi più parlare di schiavitù, l'usanza si viene per questa parte mitigando per quanto si stenti ancora ad ammettere alle prove chi sia d'origine servile o si possa, per l'esercizio del suo mestiere, equiparare allo schiavo. Il numero dei testi che ciascuna parte può dedurre a prova del suo asserto varia, come per legge, a seconda dell'oggetto della controversia. D'ordinario i testimoni sono sempre uo-

(1) In somâlo *marrag*.

mini per quanto in talune questioni, come in quelle famigliari, e per qualche reato, come per la violenza carnale, siano introdotte anche le donne. Accade talvolta che i testimoni si trovino in luogo molto distante da quello in cui si svolge la controversia: in questo caso i *Kadi* seguono il sistema della rogatorie e richiedono il giudice del posto d'interrogare i testi residenti nella sua giurisdizione e di trasmettere le prove così raccolte. Nelle controversie che riguardino contratti, questioni di proprietà, ipoteca, ecc. vien dato valore anche alla prova scritta, talvolta financo come prova diretta ed indipendente da quella testimoniale, ed ai libri dei commercianti che vengono di solito esaminati da alcuni periti i quali ne riferiscono al giudice. I testi prima di esporre i fatti su cui vengono interrogati non sono chiamati a giurare.

Una grande importanza, come prova completa, ha la confessione del convenuto o del reo; ma, accanto ad essa, le usanze ne ascrivono una massima al giuramento (1).

Come è noto nel diritto il giuramento ha il fine di completare la prova testimoniale o di definire la controversia avendo così pieno valore decisorio. In quali casi l'attore possa completare la prova prestando il giuramento od abbia diritto di esigerlo dal convenuto stabilisce il diritto nè qui conviene che si indugi sulle disposizioni minuziose che lo regolano. Il giuramento ha per i Somâli, come in genere per tutti i musulmani, grande importanza tanto che alcune volte accade che la parte, pur di non mentire, si rifiuti di prestarlo o che la parte che l'ha richiesto vi rinunci. Diversamente avviene quando il giudizio si svolge dinanzi ai giudici bianchi, perchè in questo caso, nonostante che l'atto sia prestato con tutte le formalità e nelle mani del *Kadi*, il fatto ch'esso sia chiesto da un'autorità non musulmana francheggia la coscienza dell'indigeno e lo spinge talvolta a giurare il falso. Il giuramento vien prestato dall'indigeno, levato in piedi, nella formula di rito che è pronunziata lentamente dal *Kadi* e ripetuta da quegli ad alta voce.

Sono praticate, per quanto di rado, le forme di giuramento solenne: la prima è quella del giuramento prestato dalla parte alla presenza dei testimoni, del *Kadi* e dei capi in moschea il giorno di venerdì; un'altra forma, molto meno seguita dalle consuetudini, è quella richiesta, in mancanza di altre prove complete, nel caso di omicidio dovendo allora il

(1) In somâlo *dâr*.

sospetto autore prestare il giuramento, per ben cinquanta volte, sulla propria innocenza (1). Qualche forma speciale di giuramento, per quanto priva di alcun valore probatorio, si ha nei rapporti famigliari: così nella *tribù* Baris Gbelbe la moglie usa, in caso di controversia, giurar pace col marito toccando la zampa di un montone che viene poi ucciso e mangiato a banchetto (2). Il giuramento non viene prestato dai Vuaboni i quali, pel loro carattere quasi selvaggio, non sanno neanche lontanamente concepirne il valore. Accennando al giuramento ed alle prove bisogna aggiungere che la falsa testimonianza e lo spergiuro sono puniti con una lieve pena affittiva, a discrezione del *Kadi*.

\*\*\*

I *Kadi* devono procedere di persona, in caso di lesioni ecc., ai necessari accertamenti peritali ma talvolta accade vi adibiscano propri delegati, i quali esaminano il numero delle ferite, la loro ubicazione, l'arma con la quale furono prodotte e se sono guarite o meno: ciò massime quando l'offeso si trova in luogo molto distante da quello in cui si deve svolgere il giudizio e non può, per le sue condizioni di salute, recarvisi (3).

Alla perizia di quattro donne si ricorre qualora si debba accertare l'integrità fisica di una ragazza che adduca di essere stata violentata. Non si procede invece a nessun accertamento nelle controversie, molto frequenti, in cui la moglie lamenta l'impotenza del marito, stabilendosi

(1) È l'antico *Kasamah*, riscontrato nelle usanze solo presso i Galgial.

(2) Accennando al giuramento occorre notare che quello del divorzio, che consiste nella promessa di ripudiare la propria moglie se non si farà una determinata cosa, è usato assai di rado. Più frequente e solenne, prima di commettere un grave delitto, è il giuramento fatto presso la tomba (in somalo *habâl*) di qualche vecchio santone. Fra i beduini il giuramento più importante è costituito dal *sedda isnalla*: si fanno tre piccoli solchi sul terreno e chi giura deve passarvi sopra pronunziando le prime tre parole del giuramento di rito.

(3) Ecco la traduzione di una perizia fatta da uno *Sêh* all'interno: « Ho visitato il ferito *Sêh* 'Abdallâ. Ho constatato una ferita alla guancia sinistra dove i denti si uniscono. Il pugnale urtò contro i denti senza però romperli. Una al ginocchio destro: il ferito però cammina bene. Una al polpaccio della gamba sinistra. Il pugnale arrivò fino all'osso. Queste ferite sono tutte e tre gravi; le altre che dico dopo sono poco gravi. Un colpo in testa verso la sommità un po' a sinistra. Tre colpi all'avambraccio sinistro: non arrivarono sino all'osso. Il braccio lo muove bene. Ora *Sêh* 'Abdallâ sta bene. Cammina bene. Gli resta solo alla guancia uno sfregio ».

in questo caso, secondo il diritto, un termine nell'attesa che il coniuge guarisca o meno dal male.

\*\*\*

L'attore, ottenuto che abbia la citazione del convenuto, si presenta insieme con lui al luogo dove il *Kadi* suol tenere le sue udienze e ch'è espressamente a ciò destinato. Le sedute sono sempre pubbliche nè accade che per taluni reati si chiudano le porte. Le udienze vengono tenute in giorni determinati a seconda del bisogno ed anche, come nelle città della costa dove gli affari sono numerosi, ogni giorno, tranne però il venerdì, giorno di festa. Ciò intendasi per i *Kadi*, perchè i capi ed i preti decidono le controversie dove si trovano e quando vogliono.

Presentatesi le parti innanzi al *Kadi* questi procede all'esame della controversia, interroga anzitutto l'attore, poi fa presentare le sue difese dal convenuto, esamina i testi e raccoglie, se necessario, il giuramento. Se i testi sono assenti e non possono essere sentiti in giornata il *Kadi* consente che le parti si presentino a lui un altro giorno. Le parti propongono le loro istanze e sostengono le difese senza l'intervento di alcun patrocinatore.

La discussione fra di esse viene regolata dal giudice il quale frena le eventuali intemperanze dell'una verso l'altra, fa le opportune domande e lascia che tutti dicano tutto ciò che credano; di questa libertà veramente si abusa e così la discussione non è che un continuo chiacchierio per quanto ordinato. Interrogate le parti, sentiti i testimoni, il giudice, se non crede di procedere ad alcun altro accertamento, ha compiuto tutto ciò che la legge gli prescriveva ed ha raccolto gli elementi necessari alla sua decisione: chiude quindi il dibattimento.

\*\*\*

La sentenza è pronunziata dal giudice subito dopo la discussione: soltanto raramente avviene che il *Kadi*, prospettandosi dubbia la risoluzione del caso in esame o sentendo il bisogno di consultar testi, che al momento non abbia a portata di mano, rimandi l'emanazione della sentenza a più tardi ma non oltre il giorno successivo. Se assistano alla udienza altri giudici o dei capi il *Kadi* suole talvolta consultarli, sentendo per primo il più anziano, ma il loro avviso è quasi sempre consultivo. Il giudice suole talora leggere il passo di questo o di quel testo, che si ataglia al caso in esame e che forma base alla sua decisione, poi, alzandosi

ed anche rimanendo seduto, pronunzia la sentenza la quale consiste quasi soltanto nel dispositivo, cioè nel troncamento della controversia, manifestando quale delle parti abbia ragione o torto, quanto si debba attribuire all'offeso o qual'è la misura della pena afflittiva alla quale è condannato il responsabile. Con la pronunzia della sentenza il giudizio ha termine.

Un tempo la sentenza rimaneva quasi sempre allo stato di emanazione, perchè, mancando qualsiasi potere di coercizione, il soccombente si decideva al completo pagamento della multa inflittagli od all'esecuzione del giudicato solo nel caso in cui aveva un timore qualunque o riconosceva di essere abbastanza più debole dell'avversario. Di qui continue lotte fra i gruppi ai quali appartenevano i contendenti. Ciò non avviene naturalmente più oggi pel fatto che, derivando la potestà giurisdizionale dei *Kadi* dal Governo, le loro sentenze devono essere eseguite.

Le sentenze (1) sono quasi sempre brevissime e consistono al più di una pagina di scrittura molto spesso fitta. Non portano alcuna intestazione. Il *Kadi* enuncia la presentazione delle parti, dice cosa l'una abbia reclamato e che cosa l'altra abbia risposto, manifesta i risultati delle testimonianze e se vi è stato o meno il giuramento e conchiude dicendo: « Ho giudicato, ecc. ». Talvolta il *Kadi*, qualora non applichi un principio consuetudinario, suole indicare il testo od i vari testi sui quali appoggia la sua decisione, senza tuttavia citarli per esteso ma rivelando il principio stabilito dalla legge o da questo o quell'autore nel tal libro.

Per l'addietro il sistema dell'appello era affatto sconosciuto non essendovi, anche per diritto, altra autorità superiore ai *Kadi* ed alla quale le controversie potessero essere sottoposte in secondo grado. Se le parti

(1) Ecco qui appresso tradotta una sentenza di *Kadi*: « Si è presentato da me Hasan *Mahmud* della *cabila* Mursola dichiarando di aver comprato dal negoziante Ibrahim 'Omar un cammello per sedici talleri e di averne pagato il prezzo. Dopo l'acquisto ha notato che il cammello era ammalato e da tempo di *gool*. Appena accortosi di ciò chiede che il contratto sia sciolto. Il venditore dice che il cammello non aveva malattie. Allora il compratore ha presentato quattro testimoni i quali hanno dichiarato che il cammello era ammalato di *gool* da molto tempo. Ho prestato fede a quanto essi hanno detto ed ho fatto giustizia condannando il venditore a restituire al compratore il prezzo del cammello. Il venditore ha ritirato il cammello ed ha chiesto un termine di dieci giorni per la restituzione del prezzo. Il compratore ha accettato. S è h Ahmad 'Alì, 12 Gamâd Tâni 1331 ».

Si noti, come è detto sopra, che la sentenza non è intestata: così avveniva fino a poco tempo fa nonostante tutti i *Kadi*, nominati con decreto governatoriale, traessero i loro poteri giurisdizionali da un atto della nostra autorità e si dovesse nelle loro funzioni giudiziarie riconoscere la manifestazione più evidente della nostra sovranità. Recentemente è stato provveduto in proposito e le sentenze sono ormai pronunziate in nome del Re d'Italia.

od una di esse non erano contente della sentenza non rimaneva loro che non eseguirla: ciò almeno fin che potevano. Diversamente accade oggi con l'istituzione dei Tribunali indigeni, che hanno ovviato ad un inconveniente già vivo nelle usanze e cioè alla mancanza dell'unicità di giudizio: avveniva infatti spesso che le parti, invece di sottoporsi malvolentieri ad una sentenza, decidessero di mutuo accordo di ripresentare la stessa controversia ad un altro *Kadi* e cioè ad un giudice di pari grado del precedente. Questo sistema era abbastanza radicato e solo da poco ha cominciato a perdere terreno.

Quanto alle spese le parti nulla dovevano per consuetudine al *Kadi* per l'emanazione della sua sentenza. Anche quando la regione era sottoposta all'amministrazione zanzibarita il *Kadi* era retribuito con uno stipendio fisso e non poteva richiedere alcunchè dalle parti. Nessun compenso spettava del pari ai periti ed ai testimoni, anche se per assistere all'udienza avessero dovuto percorrere lunghe distanze.

\* \* \*

Accennando all'amministrazione della giustizia occorre da ultimo tener anche parola di alcuni altri atti compiuti dai *Kadi*. Come per il passato i *Kadi* raccolgono ancor oggi gli atti di matrimonio, divorzio, i contratti di vendita, mutuo, ipoteca, ecc. conclusi fra gli indigeni. Questi atti, tanto più numerosi oggi che il commercio è divenuto più attivo e le contrattazioni si sono moltiplicate, vengono scritti in appositi registri; le parti, se lo chiedono, hanno diritto ad ottenerne copia. Deve rilevarsi un particolare a proposito degli atti di matrimonio degli Indiani musulmani della costa, i quali invece che dal *Kadi* locale, come avviene per gli altri contratti da essi stipulati, vengono raccolti, sugli appunti forniti, cioè nome dei coniugi, ecc., da un capo molto venerato che gl'Indiani stessi hanno a Bombay.

Un tempo alcuni atti di stato civile non esistevano per gl'indigeni. Solo oggi essi sono stati tutti prescritti dalla legge ed i *Kadi* devono tenere registri per le nascite, le morti, i matrimoni e i divorzi ma la pratica non è ancora costantemente seguita, perchè all'interno, nella boscaglia, tutti gli atti della vita civile si svolgono coll'intervento di qualche prete o santone e non possono così essere registrati, non avendo i beduini avuta mai l'abitudine di presentarsi a farne prender nota dall'autorità.

ERNESTO CUCINOTTA.